

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/07/2009 n. 104/2009  
d.lgs 163/06 Articoli 130 - Codici 130.1

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 64 del R.D. n. 350 del 1895 (per il quale "se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine (fissatogli)... il conto finale si avrà da lui come definitivamente accettato" risulta ricondurre alla mancata sottoscrizione non già l'effetto della decadenza del potere di impugnazione del conto finale intesa quale sanzione ricollegata automaticamente all'omissione di siffatto onere, sebbene una presunzione di accettazione del conto che, in via mediata, rende infondata l'impugnazione del conto medesimo, appunto perché accettato. Ciò d'altronde, è confermato dallo stesso tenore letterale della norma. Si tratta, peraltro, d'una presunzione soltanto relativa che perde qualsiasi efficacia probatoria, e non può determinare la sua valenza indiziaria, di fronte ad una manifestazione della volontà dell'appaltatore, espressa in modo positivo ed univoco, di non accettazione del conto finale. Nel contempo si deve riconoscere che una siffatta manifestazione sia configurabile allorché, avanti la presentazione del conto finale, l'appaltatore aveva già provveduto a far valere in giudizio una pretesa incompatibile con quanto la stazione committente gli abbia poi riconosciuto con quel conto. In siffatta ipotesi, perciò, si deve escludere che la mancata sottoscrizione possa configurarsi quale presunta accettazione del conto finale che determini l'inaccogliabilità della domanda giudiziale con la quale l'appaltatore faccia valere in giudizio una pretesa difforme del debito riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione nel medesimo conto.